Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale

Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC:

(1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) stimolare l'innovazione**,** ***la cooperazione*** e ***lo sviluppo del***la base di conoscenze nelle zone rurali;

b) rinsaldare i nessi tra agricoltura***, produzione alimentare*** e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro**, *anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali;***

c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale;

(2) potenziare ***in tutte le regioni*** ***la redditività delle aziende agricole e*** la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme ***e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste***, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) ***migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e*** incoraggiare la ristrutturazione ***e l'ammodernamento*** delle aziende agricole, in particolare ▌ ***per aumentare la* *quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;***

b) favorire ***l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare,*** il ricambio generazionale;

(3) promuovere l'organizzazione della filiera alimentare***, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli,******il benessere degli animali*** e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) ***migliorare la competitività*** dei produttori primari ***integrandoli meglio*** nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, ***la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli,*** la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni ***e organizzazioni*** di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

b) sostenere ***la prevenzione e*** la gestione dei rischi aziendali;

(4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi ***connessi all***'agricoltura e ***alla*** silvicoltura, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) salvaguardia, ripristino ***e miglioramento*** della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, ***nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici*** e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

b) migliore gestione delle risorse idriche, ***compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;***

c) ***prevenzione dell'erosione dei suoli e*** migliore gestione degli stessi;

(5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;

b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;

c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

d) ridurre le emissioni di ***gas a effetto serra e di ammoniaca*** prodotte dall'agricoltura;

e) promuovere ***la conservazione e*** il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

(6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) favorire la diversificazione, la creazione ***e lo sviluppo*** di piccole imprese e l'occupazione;

b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;

c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

Tutte le priorità suelencate contribuiscono alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. ***I programmi possono riguardare meno di sei priorità se giustificato in base all'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi ("analisi SWOT") ed alla valutazione ex ante. Ciascun programma riguarderà almeno quattro priorità. Quando uno Stato membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, quello nazionale può riguardare meno di quattro priorità.***

***Altri aspetti specifici possono essere inclusi nei programmi al fine di perseguire una delle priorità, se ciò è giustificato e misurabile.***

…………………………………………………….. Capo I

Misure

Articolo 14  
Misure

Ciascuna misura di sviluppo rurale è programmata per contribuire specificamente alla realizzazione di una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Nell'allegato V è riportato un elenco indicativo di misure di particolare rilevanza per le priorità dell'Unione.

▌

Articolo 15   
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze possono comprendere corsi di formazione, seminari e coaching.

Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo ***e forestale, nonché*** le visite di aziende agricole ***e forestali***.

2. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.

I beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e i responsabili delle azioni di informazione.

3. Il sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione.

4. Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Sono rimborsabili anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. ***Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono pagate al beneficiario.***

5. ***Al fine di garantire una chiara distinzione tra i programmi di scambi interaziendali nel settore agricolo e forestale e delle visite di aziende agricole e forestali e altre iniziative analoghe previste da altri regimi dell'Unione****,* la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda la ▌ durata e i contenuti dei programmi di scambi interaziendali nel settore agricolo ***e forestale*** e delle visite di aziende agricole ***e forestali***.

***La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme concernenti le modalità di pagamento delle spese dei partecipanti, anche mediante il ricorso ad attestazioni o ad altre forme analoghe.***

***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.***

Articolo 16   
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso allo scopo di:

a) aiutare gli agricoltori, ***i giovani agricoltori di cui all'articolo 2,*** i silvicoltori***, altri gestori del* *territorio*** e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento;

b) promuovere l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. HR/2012;

c) promuovere la formazione dei consulenti.

2. Il beneficiario del sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale.

3. Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I beneficiari ***nell'ambito della presente misura*** sono selezionati mediante inviti a presentare proposte. La procedura di selezione è ***disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici ed è*** aperta ad organismi sia pubblici che privati. ***Tale procedura è obiettiva ed esclude i candidati con conflitti d'interesse.***

Nell'esercizio della loro attività, i servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. HR/***2012***.

4. La consulenza prestata ***a singoli*** agricoltori, ***ai giovani agricoltori di cui all'articolo 2******e ad altri gestori del territorio*** è in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su almeno uno dei seguenti elementi:

a) ***gli obblighi a livello aziendale derivanti da***i criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. .../***2013*** [HR];

b) se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. .../***2013*** [DP▌] e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;

c) ***le misure a livello aziendale previste nei programmi di sviluppo rurale volti all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell’imprenditorialità;***

***d) i requisiti a livello di beneficiari definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[[1]](#footnote-1) ;***

***d bis) i requisiti a livello di beneficiari definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, oppure***

***e) se del caso, le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;***

***e bis) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.***

***Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni e, in particolare, le informazioni*** connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento, alla biodiversità ***e*** alla protezione delle acque ▌di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. …/***2013 [HR]***, oppure

▌questioni inerenti alle prestazioni economiche ▌ e ambientali dell'azienda agricola, ***compresi gli*** ***aspetti relativi alla competitività***. ***Può rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.***

5. La consulenza prestata ai silvicoltori verte, come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.

6. La consulenza prestata alle PMI può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa.

7. Qualora sia ***debitamente*** opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.

8. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e c), è limitato ai massimali indicati nell'allegato I. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è decrescente nell'arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'avviamento dei servizi in questione.

▌

Articolo 17  
 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso agli agricoltori ***e alle associazioni di agricoltori*** che partecipano per la prima volta a:

a) regimi di qualità ▌ ***istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni****:*

***i. regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[[2]](#footnote-2);***

***ii. regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[[3]](#footnote-3);***

***iii. regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[[4]](#footnote-4);***

***iv. proposta di regolamento (CE)[[5]](#footnote-5) concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati;***

***v. sezione I bis, capo I, titolo II, parte II del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo.***

b) regimi di qualità***, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole,*** dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

- caratteristiche specifiche del prodotto, ▌

- particolari metodi di produzione, oppure

- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

ii) il regime è aperto a tutti i produttori;

iii) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti, oppure

c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche[[6]](#footnote-6) riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

***1 bis. Il sostegno nell'ambito della presente misura può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi del paragrafo 1.***

2. Il sostegno ***di cui al paragrafo 1*** è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni.

Ai fini del presente paragrafo, per "costi fissi" si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

***Ai fini del presente articolo, per "agricoltore" s'intende un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. .../2013 [DP].***

3. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I.

4. ***Al fine di tener conto della nuova legislazione dell'Unione che potrebbe pregiudicare il sostegno nell'ambito della presente misura e di garantire la coerenza con altri strumenti dell'Unione relativi alla promozione di misure agricole e prevenire distorsioni della concorrenza, alla*** Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda, ***rispettivamente, gli specifici regimi dell'Unione rientranti nel disposto del paragrafo******1, lettera******a), e le caratteristiche delle associazioni di produttori e delle tipologie di interventi che possono essere sovvenzionate a norma del paragrafo 1 bis, la definizione di condizioni che impediscano la discriminazione di prodotti e, infine, l'esclusione dei marchi commerciali dal sostegno.***

Articolo 18  
 Investimenti in immobilizzazioni materiali

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che:

a) migliorino le prestazioni ***e la sostenibilità*** globali dell'azienda agricola;

b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone***, ad eccezione dei prodotti della pesca***. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I;

c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, ***all'ammodernamento o*** all'adeguamento dell'agricoltura ***e della silvicoltura***, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, ***l'approvvigionamento e il risparmio di*** energia e risorse idriche ▌, oppure

d) siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli ***obiettivi*** agro- ▌ ***climatico* -*▌*** ambientali ***perseguiti dal presente regolamento, compresa*** la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di ***altri sistemi*** ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma.

2. Il sostegno di cui ***al paragrafo 1, lettera a)*** ▌ è concesso ***agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori.***

Nel caso degli investimenti destinati a sostenere la ristrutturazione delle aziende agricole, ▌ gli Stati membri ***indirizzano il sostegno alle aziende secondo*** l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale "potenziare ***in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e*** la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme ***e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste***".

3. Il sostegno ***di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) ▌*** è limitato alle aliquote di sostegno massime indicate nell'allegato I. Dette aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate per i giovani agricoltori, per gli investimenti collettivi***, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di* *produttori,*** e ***per i*** progetti integrati che prevedono un sostegno a titolo di più misure, per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali ▌***o ad altri vincoli specifici*** ai sensi dell'articolo 33, ***per gli investimenti collegati agli interventi di cui agli articoli 29 e 30*** e per gli interventi finanziati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di sostegno di cui all'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.

▌

***4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere c) e d) è soggetto alle aliquote di sostegno indicate nell'allegato I.***

***4 bis. Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento.***

***4 ter. Qualora la legislazione dell'Unione imponga agli agricoltori nuovi obblighi, il sostegno può essere concesso per investimenti effettuati al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda agricola.***

Articolo 19   
Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:

a) investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, ***avversità atmosferiche*** ed eventi catastrofici;

b) investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, ***avversità atmosferiche*** e da eventi catastrofici.

2. Il sostegno è concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori. Può essere concesso anche a enti pubblici, a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, ***lettera b) ▌*** è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE ***del Consiglio***[[7]](#footnote-7) per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato.

4. Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico.

Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

5. Il sostegno di cui ***al paragrafo 1, lettera a)*** ▌ è limitato ***alle aliquote*** di sostegno ***massime*** di cui all'allegato I. ▌

Articolo 20   
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:

a) aiuti all'avviamento di imprese per:

i) i giovani agricoltori;

ii) attività extra-agricole nelle zone rurali;

iii) lo sviluppo di piccole aziende agricole;

b) investimenti ***nella creazione e nello sviluppo*** di attività extra-agricole;

c) pagamenti annuali o pagamenti ***una tantum*** agli agricoltori ***ammissibili*** al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. …/***2013*** *[DP]* (▌"il regime per i piccoli agricoltori") e che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore ▌;

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, ***lettera a), punto i)*** ▌ è concesso ai giovani agricoltori.

Il sostegno di cui ***alla lettera a), punto ii) del*** paragrafo 1 ▌ è concesso agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole o a microimprese e piccole imprese ▌ ***nonché a persone fisiche*** nelle zone rurali.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, ***lettera a), punto iii)*** ▌ è concesso alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, ***lettera b)*** ▌ è concesso alle microimprese e piccole imprese ▌, ***nonché a persone fisiche*** nelle zone rurali e agli agricoltori o coadiuvanti familiari.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, ***lettera c)*** ▌ è concesso agli agricoltori ***ammissibili*** al regime per i piccoli agricoltori da almeno un anno al momento della presentazione della domanda di sostegno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Il sostegno è erogato dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020 ***o calcolato per tale periodo e versato sotto forma di pagamento una tantum.***

3. Può essere considerata "coadiuvante familiare" qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, ***lettera a)*** ▌ è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro ***nove*** mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.

***Per i giovani agricoltori che ricevono il sostegno di cui alla lettera a), punto i), il piano aziendale prevede che debbano corrispondere alla definizione di "agricoltore in attività" di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. DP/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento.***

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno di cui ***alla lettera a), punti i) e ▌ iii) del*** paragrafo 1 ▌. La soglia minima per il sostegno di cui ***alla lettera a), punto i) del*** paragrafo 1 ▌ è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui ***alla lettera a), punto iii) del*** paragrafo 1 ▌. Il sostegno è ▌ limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa ▌o di piccola ▌ impresa.

5. Il sostegno di cui ***alla lettera a) del*** paragrafo1 ▌è ***erogato*** ▌ in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui ***alla lettera a), punti i) e ii) del*** paragrafo 1 ▌ il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.

6. L'importo massimo del sostegno di cui ***alla lettera a) del*** paragrafo 1 ▌ è indicato nell'allegato I. Gli Stati membri fissano l'importo del sostegno di cui ***alla lettera a), punti i) e ii) del*** paragrafo 1 ▌ tenendo conto altresì della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma.

7. Il sostegno di cui ***alla lettera c) del***paragrafo 1 ▌ è pari al 120% del pagamento annuale ***che il*** beneficiario ***può percepire*** ▌in virtù del regime per i piccoli agricoltori.

8. ***Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse del FEASR al***la Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda il contenuto minimo dei piani aziendali e i criteri cui devono attenersi gli Stati membri per fissare le soglie di cui al paragrafo 4.

Articolo 21   
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda in particolare:

a) la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni ***e dei villaggi*** situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti NATURA 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico;

b) investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili ***e nel risparmio energetico;***

c) l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

d) investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;

e) investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e ***infrastrutture turistiche su piccola scala;***

f) studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, ▌ del paesaggio rurale ***e dei siti ad alto valore naturalistico***, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, ***nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;***

g) investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati ***all'interno o*** nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

2. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, quali definite dagli Stati membri nei rispettivi programmi. Tuttavia i programmi di sviluppo rurale possono prevedere specifiche eccezioni a questa regola per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili. In tal caso saranno stabiliti precisi criteri a garanzia della complementarità con il sostegno fornito da altri strumenti dell'Unione.

3. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni ***e dei villaggi*** situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, – ove tali piani esistano –, e sono conformi alle ***pertinenti*** strategie di sviluppo locale ▌.

▌

Articolo 22   
Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda:

a) forestazione e imboschimento;

b) allestimento di sistemi agroforestali;

c) prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, ▌ calamità naturali ***ed eventi catastrofici,*** comprese fitopatie, infestazioni parassitarie ▌ e rischi climatici;

d) investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;

e) investimenti in ▌ tecnologie silvicole e nella trasformazione, ***mobilitazione*** e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

2. Le limitazioni alla proprietà delle foreste di cui agli articoli da ***23*** a ***27*** non si applicano alle foreste tropicali e subtropicali e alle aree boschive delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio[[8]](#footnote-8) e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione ***delle informazioni pertinenti provenienti da*** un piano di gestione forestale o d***a*** un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993[[9]](#footnote-9) (▌"la gestione sostenibile delle foreste").

▌

Articolo 23   
Forestazione e imboschimento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), è concesso ***a proprietari*** terrieri ***pubblici e*** privati, nonché a loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi ***di mancato reddito agricolo e*** manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di ***dodici*** anni. ***Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.***

***Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.***

2. La misura si applica a terreni agricoli e non agricoli. Le specie piantate devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e ***soddisfare*** requisiti ambientali minimi. Il sostegno non è concesso per l'impianto di ***bosco ceduo*** a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico. Nelle zone in cui la forestazione è resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.

3. ***Al fine di assicurare che l'imboschimento di terreni agricoli sia in linea con gli obiettivi della politica ambientale,*** alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alla definizione dei requisiti ambientali minimi di cui al paragrafo 2.

Articolo 24   
Allestimento di sistemi agroforestali

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di ***cinque*** anni.

2. Per "sistema ***agroforestale***" si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura ▌sulla stessa superficie. Gli Stati membri determinano il numero ***minimo e*** massimo di alberi ▌ per ettaro in funzione delle condizioni pedoclimatiche ***ed ambientali*** locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo ***sostenibile*** del terreno.

3. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

Articolo 25   
Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), è concesso a ▌ ***silvicoltori*** privati e pubblici ***e ad altri enti di diritto privato e pubblici*** e loro consorzi a copertura dei costi per i seguenti interventi:

a) creazione di infrastrutture di protezione. Nel caso di fasce parafuoco, il sostegno può coprire anche le spese di manutenzione. Non è concesso alcun sostegno per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;

b) interventi di prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali su scala locale, ***compreso l'uso di animali al pascolo;***

c) installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di apparecchiature di comunicazione, ***nonché***

d) ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi o da altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici ed eventi climatici.

2. Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Se del caso, il programma recherà l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità.

Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione ***delle informazioni pertinenti provenienti da*** un piano di gestione forestale ***o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993*** indicante gli obiettivi di prevenzione.

Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi.

3. Il sostegno di cui al ***paragrafo 1, lettera d)* ▌**è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del ***20%*** del potenziale forestale interessato. ▌

4. Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.

Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

Articolo 26  
Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), è concesso a persone fisiche, ***silvicoltori*** privati ***e pubblici******e altri*** enti di diritto privato e **▌**pubblici ▌e loro consorzi. ▌

2. Gli investimenti sono finalizzati all'adempimento di impegni assunti per scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Articolo 27  
Investimenti in ▌tecnologie silvicole e nella trasformazione, ***mobilitazione*** e commercializzazione dei prodotti delle foreste

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), è concesso a ***silvicoltori*** privati, comuni e loro consorzi e PMI per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, ***mobilitazione*** e commercializzazione. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, il sostegno può essere concesso anche ad imprese che non siano PMI.

2. Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono ***motivati in relazione ai previsti miglioramenti delle foreste in una o più aziende*** e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.

3. Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

4. Il sostegno è limitato alle aliquote massime indicate nell'allegato I.

Articolo 28  
Costituzione di associazioni ***e organizzazioni*** di produttori

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di associazioni ***e organizzazioni*** di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità:

a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali associazioni ***o organizzazioni*** alle esigenze del mercato;

b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;

c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti, nonché

d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni ***e organizzazioni*** di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

2. Il sostegno è concesso alle associazioni ***e organizzazioni*** di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni ***e organizzazioni*** di produttori che rientrano nella definizione di PMI.

Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione ***o organizzazione*** di produttori, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.

3. Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali ***per un periodo che non supera i cinque anni***successivi alla data di riconoscimento dell'associazione ***o organizzazione*** di produttori sulla base del piano aziendale ***ed è decrescente***. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione ***o organizzazione***. Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni ***o organizzazioni*** di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione. Per le associazioni ***e organizzazioni*** di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

4. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

***4 bis. Gli Stati membri possono mantenere il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori anche dopo il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori alle condizioni specificate nel regolamento (UE) xxx/xxx[OCM unica].***

Articolo 29   
Pagamenti agro-climatico-ambientali

1. ***Nell'ambito della presente misura***il sostegno **▌**è reso disponibile dagli Stati membri nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze e priorità nazionali, regionali e locali. ***Questa misura è finalizzata alla conservazione e alla promozione dei necessari cambiamenti volti a ottenere pratiche agricole che contribuiscano favorevolmente all'ambiente e al clima.*** Essa va obbligatoriamente inserita nei programmi di sviluppo rurale.

2. Sono concessi pagamenti agro-climatico-ambientali agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli ***determinati dagli Stati membri, inclusa tra l'altro la superficie agricola definita ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento***. I pagamenti agro-climatico-ambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012, ***dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), rispettivamente secondo e terzo trattino, del regolamento (UE) n.******DP/2013*,** nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma.

4. Gli Stati membri ***si adoperano per garantire che*** alle persone che realizzano interventi nell'ambito della presente misura ***siano fornite*** le conoscenze e le informazioni necessarie per la loro esecuzione, ***quali*** consulenze prestate da esperti in relazione agli impegni assunti e/o subordinando la concessione del sostegno nell'ambito della presente misura a un'adeguata formazione.

5. Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo. ***Per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore.***

6. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni agro-climatico-ambientali. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori ***o da associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio***, il massimale è del 30%.

***Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri deducono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. DP/xxxx.***

***In casi debitamente giustificati, per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, il sostegno può essere concesso forfettariamente o una tantum per unità, per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale delle superfici, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.***

7. Se necessario, ai fini dell'efficiente applicazione della misura gli Stati membri possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3, per selezionare i beneficiari.

8. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

Il sostegno nell'ambito della presente misura non può essere concesso per impegni che beneficiano della misura "agricoltura biologica".

9. Può essere previsto un sostegno alla conservazione, ***nonché all'uso e sviluppo sostenibile*** delle risorse genetiche in agricoltura per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8. ***Detti impegni possono essere effettuati da beneficiari diversi da quelli menzionati al paragrafo 2.***

10. ***Affinché gli impegni agro-climatico-ambientali siano in linea con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, a***lla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo ▌alle condizioni applicabili agli impegni concernenti l'estensivazione ▌dell'allevamento, ***alle condizioni applicabili agli impegni*** riguardanti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e la conservazione delle risorse genetiche vegetali ***minacciate di erosione genetica***, nonché per definire gli interventi ammissibili ai sensi del paragrafo 9. ***Per assicurare che sia escluso il doppio finanziamento di cui al paragrafo 6, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 che stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, anche in caso di misure equivalenti previste dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. […] [DP].***

Articolo 30  
Agricoltura biologica

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di ***superficie agricola***, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[[10]](#footnote-10) ***e che sono conformi alla definizione di "agricoltore in attività" di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. …/2013 [DP]***.

2. Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012, ***dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), rispettivamente secondo e terzo trattino, del regolamento (UE) n.******DP/2013,*** dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.

3. Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Se il sostegno è concesso per ***la conversione all'agricoltura biologica, gli Stati membri possono definire un primo periodo più breve corrispondente al periodo di conversione***. ***Se il sostegno è concesso*** per il mantenimento dell'agricoltura biologica, gli Stati membri possono prevederne, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, la proroga annuale al termine del primo periodo. ***Per i nuovi impegni riguardanti il mantenimento e direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore.***

4. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori, il massimale è del 30%.

***Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri deducono gli importi necessari per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. DP/xxxx.***

5. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

***6. Per assicurare che sia escluso il doppio finanziamento di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 che stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare.***

Articolo 31  
Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua

1. Il sostegno previsto dalla presente misura è erogato annualmente, per ettaro di ***superficie agricola*** o per ettaro di foresta, per compensare i costi ***aggiuntivi*** e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione ***della direttiva***92/43/CEE ***del Consiglio***[[11]](#footnote-11), ***della******direttiva*** 2009/147/CE ***del Parlamento europeo e del Consiglio[[12]](#footnote-12)*** ***e della direttiva*** 2000/60/CE ***del Parlamento europeo e del Consiglio[[13]](#footnote-13)***.

***Nel calcolare il sostegno previsto dalla presente misura, gli Stati membri deducono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. DP/xxxx.***

2. Il sostegno è concesso agli agricoltori e ai ***silvicoltori*** privati ***nonché******alle*** associazioni ***di silvicoltori privati****.* In casi debitamente giustificati può essere concesso anche ad altri gestori del territorio.

3. Il sostegno agli agricoltori in relazione alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è concesso unicamente per i vincoli derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. HR/2012 del Consiglio ***e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), rispettivamente secondo e terzo trattino, del regolamento (UE) n.******DP/2013***.

4. Il sostegno agli agricoltori in relazione alla direttiva 2000/60/CE è concesso unicamente per specifici requisiti che:

a) sono stati introdotti dalla direttiva 2000/60/CE, sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare la normativa dell'Unione in materia di protezione delle acque;

b) vanno al di là dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 ***nonché dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), rispettivamente secondo e terzo trattino,*** del regolamento (UE) n. DP/***2013***;

c) vanno al di là del livello di protezione offerto dalla normativa unionale vigente al momento dell'adozione della direttiva 2000/60/CE, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 9, della stessa direttiva, nonché

d) richiedono cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti della pratica agricola, con conseguenti perdite di reddito significative.

5. I requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 sono specificati nel programma.

6. Le indennità sono concesse per le seguenti zone:

a) le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

b) altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE. Tali aree non superano, per programma di sviluppo rurale, il 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio;

c) le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

7. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

***8. Per assicurare che sia escluso il doppio finanziamento di cui al paragrafo 1, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 che stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare.***

Articolo 32   
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

1. Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici sono erogate annualmente per ettaro di ***superficie agricola*** per compensare***, in tutto o in parte,*** i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. DP/2012.

***Nel calcolare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, gli Stati membri possono, quando ciò sia debitamente giustificato, diversificare il livello dei pagamenti tenendo conto:***

***- della gravità del vincolo permanente identificato che pregiudica le attività agricole;***

***- del sistema agricolo.***

2. Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 33 ***e che sono conformi alla definizione di "agricoltore in attività" di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. …/2013 [DP]***.

3. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimo e massimo di cui all'allegato I. ***Detti importi possono essere maggiorati in casi debitamente motivati tenendo conto di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.***

4. Gli Stati membri dispongono che le indennità siano decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda da definirsi nel programma ***salvo se l'indennità riguarda soltanto il pagamento minimo annuale per ettaro di cui all'allegato I***.

***In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la degressività delle indennità al livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.***

5. ***Oltre alle indennità di cui al paragrafo 2,*** tra il 2014 e il ***2020*** gli Stati membri possono erogare le indennità di cui alla presente misura ***ai beneficiari*** delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007-2013. ***Per i beneficiari delle zone che*** non sono più ***ammissibili*** per effetto della nuova delimitazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3***, d***ette indennità sono decrescenti per un ***periodo massimo di quattro anni***a partire ***dalla data di completamento della delimitazione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, e comunque al più tardi nel 2018, dall'80% al massimo dell'importo medio stabilito nel programma per il periodo di programmazione 2007-2013 conformemente all'articolo 36, lettera a), punto ii), fino ad arrivare a non oltre il 20% al più tardi nel 2020***. ***Quando l'indennità raggiunge i 25 EUR in seguito al meccanismo di degressività, lo Stato membro può mantenere l'indennità a questo livello fino al termine del periodo di graduale soppressione.***

▌Una volta completata la delimitazione, ***i beneficiari*** delle zone che rimangono ammissibili ricevono integralmente le indennità previste dalla presente misura.

***▌***

Articolo 33  
Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

1. Gli Stati membri, in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, designano le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32 classificandole come segue:

a) zone montane;

b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, nonché

c) altre zone soggette a vincoli specifici.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 32, le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;

b) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

Le zone situate a nord del 62° parallelo e talune zone limitrofe sono assimilate alle zone montane.

3. Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 32, le zone diverse dalle zone montane sono considerate soggette a vincoli naturali significativi se almeno il ***60***% della ***superficie agricola*** soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'allegato II al valore soglia indicato.

***Tali*** condizion***i*** dev***ono*** essere rispettat***e*** al livello delle ▌unità amministrative locali (livello LAU 2) ***o al livello di una unità locale chiaramente definita che copra un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e amministrativa definibile***.

Quando delimitano le zone di cui al presente paragrafo, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa, basata su criteri oggettivi, al fine di escludere le zone in cui i vincoli naturali significativi ai sensi del primo comma, pur essendo documentati, sono stati superati mediante investimenti o attività economiche ***o con la dimostrazione di una normale produttività dei terreni, o se i metodi di produzione o sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi di cui all'articolo 32, paragrafo 1***.

4. Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32 le zone diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale e del mantenimento del potenziale turistico o a fini di protezione costiera.

Le zone soggette a vincoli specifici sono costituite da superfici agricole ▌**al cui interno** **▌le** condizioni naturali ***di produzione*** ***sono simili*** e la loro estensione totale non supera il 10% della superficie dello Stato membro interessato.

***Sono inoltre ammissibili alle indennità di cui al presente paragrafo le zone in cui:***

***- almeno il 60% della superficie agricola soddisfa almeno due dei criteri elencati nell'allegato II, ciascuno dei quali all'interno di un margine che non superi il 20% del valore soglia indicato, oppure***

***- almeno il 60% della superficie agricola è costituito da zone che soddisfano almeno uno dei criteri elencati nell'allegato II al valore soglia indicato, e da altre zone che soddisfano almeno due dei criteri elencati nell'allegato II, ciascuno dei quali all'interno di un margine che non superi il 20% del valore soglia indicato.***

***Dette condizioni devono essere rispettate al livello LAU 2 o al livello di un'unità locale chiaramente definita che copra un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e amministrativa definibile. Quando delimitano le zone di cui al presente comma, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa descritta all'articolo 33, paragrafo 3. Per calcolare il limite del 10% di cui al secondo comma si tiene conto delle zone considerate ammissibili ai sensi del presente comma.***

***In deroga a quanto precede, il primo comma non si applica agli Stati membri il cui intero territorio è stato considerato zona soggetta a svantaggi specifici a norma dei regolamenti 1698/2005 e 1257/1999.***

5. Gli Stati membri allegano ai programmi di sviluppo rurale:

a) la delimitazione esistente o modificata ai sensi dei paragrafi 2 e 4;

b) la nuova delimitazione delle zone di cui al paragrafo 3.

Articolo 34  
Benessere degli animali

1. I pagamenti per il benessere degli animali previsti dalla presente misura sono concessi agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali ***e che sono conformi alla definizione di "agricoltore in attività" di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. …/2013 [DP].***

2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e di altri pertinenti requisiti obbligatori **▌**. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.

I suddetti impegni hanno una durata da uno ***a sette*** anni, rinnovabile.

3. I pagamenti ▌sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per l'impegno.

Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I.

4. ***Affinché gli impegni per il benessere degli animali siano in linea con la politica generale dell'Unione in materia, a***lla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alla definizione degli ambiti in cui gli impegni per il benessere degli animali introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione.

Articolo 35   
Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di foresta, a silvicoltori ***pubblici e privati******e altri enti di diritto privato e pubblici*** ▌e loro consorzi che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali. ***Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune.***

Per le aziende forestali al di sopra di una determinata soglia di dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, il sostegno di cui al paragrafo 1 è subordinato alla presentazione delle ***informazioni pertinenti provenienti da*** un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste ***quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993***.

2. I pagamenti riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.

Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni.

3. I pagamenti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni silvoambientali. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I.

***In casi debitamente giustificati, per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, il sostegno può essere concesso sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità, per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale di alberi e foreste, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.***

4. Può essere concesso un sostegno a soggetti ***pubblici e*** privati ▌per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali, per interventi non contemplati dai paragrafi 1, 2 e 3.

5. ***Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, al***la Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo ai tipi di interventi sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 4.

Articolo 36  
Cooperazione

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura ***è concesso al fine di*** incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare:

a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, della filiera alimentare e del settore forestale nell'Unione, nonché ▌altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui ***le associazioni di produttori, le cooperative e*** le organizzazioni interprofessionali;

b) la creazione di poli e di reti;

c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 62.

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare i seguenti aspetti:

a) progetti pilota;

b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale;

c) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune ***e*** condividere impianti e risorse ***e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale***;

d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione ***e lo sviluppo*** di filiere corte e mercati locali;

e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;

f) azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;

g) approcci ***comuni*** ai progetti e alle pratiche ambientali in corso***, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli***;

h) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per ***l'approvvigionamento*** sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti ***e*** di energia e nei processi industriali ▌;

i) attuazione, segnatamente ad opera di ***associazioni di*** partner ▌pubblici ***e*** privati diversi da quelli definiti all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. [QSC/2012], di strategie di sviluppo locale, ***diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. [RDC],*** mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

j) stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti; ***j bis) diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare.***

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, ***lettera b),*** ▌è concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

Il sostegno per gli interventi di cui al paragrafo 2, ***lettere a) e b),*** ▌può essere concesso anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.

4. I risultati dei progetti pilota ***di cui al paragrafo 2, lettera a),*** e degli interventi ***di cui al paragrafo 2, lettera b),*** realizzati da singoli operatori ***secondo il disposto del paragrafo 3*** sono divulgati.

5. Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di costo inerenti alle forme di cooperazione di cui al paragrafo 1:

a) studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, ▌stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'articolo 29 del regolamento (UE) n. [QSC/2012];

b) animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo ***o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 62.*** Nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;

c) costi di esercizio della cooperazione;

d) costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, ***di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente,*** di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 29 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] o ***di altre azioni finalizzate*** all'innovazione***, compresi gli esami***;

e) ▌attività promozionali.

6. In caso di attuazione di un piano aziendale ***o di un piano ambientale o*** di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, o di una strategia di sviluppo, gli Stati membri possono erogare il sostegno sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, oppure finanziare soltanto i costi di cooperazione e ricorrere ad altre misure o ad altri fondi dell'Unione per sovvenzionare i progetti.

***Qualora il sostegno sia versato in forma di importo globale e il progetto attuato rientri in un tipo contemplato da un'altra misura del presente regolamento, si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno.***

7. Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione tra soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi.

8. Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati.

9. La cooperazione di cui alla presente misura può essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal FEASR sullo stesso territorio. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali.

10. ***Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, all***a Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 per specificare le caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno, nonché le condizioni per la concessione di quest'ultimo a favore dei tipi di interventi elencati al paragrafo 2.

Articolo 37  
Gestione del rischio

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:

a) i contributi finanziari ▌per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche ***per gli agricoltori*** causate da avversità atmosferiche***,*** da epizoozie o fitopatie, ▌da infestazioni parassitarie o dal ***verificarsi di un'emergenza ambientale***;

b) i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate ***da avversità atmosferiche o*** dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o ***da infestazioni parassitarie*** o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

c) uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori ***a seguito di*** un drastico calo di reddito.

***1 bis. Ai fini del presente articolo, per "agricoltore" s'intende un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. .../2013 [DP].***

2. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), per "fondo di mutualizzazione" si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da ***avversità atmosferiche o*** dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie ***o da infestazioni parassitarie*** o dal verificarsi di un'emergenza ambientale o ***a seguito*** di un drastico calo del reddito.

3. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati. ▌

4. ***Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, a***lla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alla durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 40, paragrafo 4.

***La Commissione presenta entro il 31 dicembre 2018 al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.***

Articolo 38   
Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, ***da emergenze ambientali*** o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 30% della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. ***Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno.***

***La misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:***

***a) indici biologici (quantità di biomassa persa) o indici equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale oppure***

***b) indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.***

2. Il verificarsi di un'avversità atmosferica o l'insorgenza di un focolaio di epizoozia o fitopatia o di un'infestazione parassitaria ***o il verificarsi di un'emergenza ambientale devono*** essere formalmente riconosciuti come tali dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera emesso.

***2 bis. Per quanto riguarda le epizoozie, le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), possono essere concesse soltanto per le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 2009/470/CEE.***

3. Gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio applicando opportuni massimali.

4. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

Articolo 39  
Fondi di mutualizzazione ***per le avversità atmosferiche,*** per le epizoozie e le fitopatie***, per le infestazioni parassitarie*** e per le emergenze ambientali

1. Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:

a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;

b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;

c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.

2. Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi ***e l'ammissibilità degli*** agricoltori in caso di crisi***,*** ***nonché*** la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. ***Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte dell'agricoltore.***

***Il verificarsi degli eventi menzionati all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), deve essere formalmente riconosciuto come tale dall'autorità competente dello Stato membro interessato.***

3. I contributi finanziari di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), possono coprire soltanto:

a) le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;

b) gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi.

***Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), è concesso solo per coprire le perdite causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria o un'emergenza ambientale, che distruggano più del 30% della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno.***

Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

4. Per quanto riguarda le epizoozie, le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), possono essere concesse ▌ per le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione ***2009/470/CE***.

5. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

Gli Stati membri possono limitare i costi sovvenzionabili applicando:

a) massimali per fondo;

b) massimali unitari adeguati.

Articolo 40  
Strumento di stabilizzazione del reddito

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), ***è*** concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano ***in misura inferiore al*** 70% la perdita di reddito ***subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione***.

2. Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:

a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;

b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;

c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.

3. Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare, per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. ***Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte dell'agricoltore.***

4. I contributi finanziari di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), possono coprire soltanto:

***a) le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;***

***b)*** gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi. Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

5. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

***Articolo 40 bis   
Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia***

***1. Può essere concesso un sostegno agli agricoltori ammissibili al beneficio di pagamenti diretti nazionali integrativi ai sensi dell'articolo 17 bis del regolamento (UE) n. [DP/2012]. Le condizioni stabilite da tale articolo si applicano anche al sostegno da concedere in virtù del presente articolo.***

***2. Il sostegno concesso a un agricoltore per gli anni 2014, 2015 e 2016 non supera la differenza tra:***

***a) il livello dei pagamenti diretti applicabile in Croazia nell'anno considerato in conformità all'articolo 16 bis del regolamento (UE) n. [DP/2012], nonché***

***b) il 45% del livello corrispondente dei pagamenti diretti applicato a decorrere dal 2022.***

***3. Il contributo dell'Unione al sostegno concesso in virtù del presente articolo in Croazia negli anni 2014, 2015 e 2016 non supera il 20% della dotazione totale annua del FEASR per tale paese.***

***4. Il tasso del contributo del FEASR ai pagamenti diretti integrativi non supera l'80%.***

Articolo 41  
Modalità di attuazione delle misure

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità di attuazione delle misure di cui alla presente sezione, in particolare per quanto riguarda:

a) le procedure di selezione delle autorità o degli organismi che prestano servizi di consulenza aziendale e forestale e servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché la degressività degli aiuti per la misura relativa ai servizi di consulenza di cui all'articolo 16;

b) la valutazione da parte degli Stati membri dello stato di attuazione dei piani aziendali, le modalità di pagamento e le possibilità di accesso ad altre misure a favore dei giovani agricoltori nell'ambito della misura relativa allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese di cui all'articolo 20;

c) **▌**la conversione in unità diverse da quelle che figurano nell'allegato I **▌*e i tassi di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) nell'ambito delle misure di cui agli articoli 29, 30, 34 e 35***;

d) la possibilità di utilizzare ipotesi standard di ***costi aggiuntivi e*** mancato guadagno per le misure di cui agli articoli da 29 a 32, 34 e 35 e i relativi parametri di calcolo;

e) il calcolo dell'importo del sostegno per gli interventi sovvenzionabili a titolo di più misure.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

▌

***Sezione 2***

***LEADER***

Articolo 42[[14]](#footnote-14)  
Gruppi di azione locale LEADER

1. Oltre ai compiti menzionati all'articolo 30 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], i gruppi di azione locale possono espletare anche ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o dall'organismo pagatore.

2. I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione.

Articolo 43***[[15]](#footnote-15)***

▌

***Kit di avviamento LEADER***

***Il sostegno allo sviluppo locale nell'ambito di LEADER può comprendere anche un "kit di avviamento LEADER" per le comunità locali che non hanno attuato LEADER nel periodo di programmazione 2007-2013. Il "kit di avviamento LEADER" comporta il sostegno al potenziamento delle capacità e ai progetti pilota su piccola scala. Il sostegno a titolo del kit di avviamento LEADER non è subordinato alla presentazione di una*** strategia di sviluppo locale ***nell'ambito di LEADER.***

▌

Articolo 44[[16]](#footnote-16)  
Attività di cooperazione LEADER

1. Il sostegno di cui ***[***all'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. [QSC/2012]***]*** è concesso per:

a) progetti di cooperazione ▌all'interno di uno stesso Stato membro ***(***cooperazione ***interterritoriale*** ▌***)*** ***o progetti di cooperazione*** tra territori di più Stati membri ***o*** con territori di paesi terzi ***(cooperazione transnazionale)***;

b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.

2. I partner dei gruppi di azione locale sostenuti dal FEASR possono essere, oltre ad altri gruppi di azione locale:

a) ***un'associazione di partner locali pubblici e privati*** su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione;

b) ***un'associazione di partner locali pubblici e privati*** su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

3. Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai gruppi di azione locale, gli Stati membri adottano un sistema di presentazione permanente **▌**.

Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi di sviluppo rurale.

I progetti di cooperazione sono approvati ***dall'autorità competente*** non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.

▌

Capo II

Disposizioni comuni a più misure

Articolo 46  
Investimenti

1. Gli investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente possono beneficiare del sostegno del FEASR solo previa valutazione dell'impatto ambientale previsto, effettuata conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento di cui trattasi.

2. Sono ammissibili unicamente le seguenti voci di spesa:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;

c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, ***compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi*** studi di fattibilità. ***Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);***

***c bis) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;***

***c ter) i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.***

3. ▌In materia di irrigazione ***di superfici irrigate nuove ed esistenti***, possono essere considerati spese ammissibili soltanto gli investimenti ***che soddisfano le seguenti condizioni:***

***a) un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE, è stato precedentemente notificato alla Commissione per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'ambiente può essere influenzato dall'investimento. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 di detta direttiva e che sono pertinenti per il settore agricolo sono state precedentemente specificate nel relativo programma di misure;***

***b) contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono stati o saranno installati a titolo dell'investimento;***

***c) un investimento nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione è ammissibile solo se da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5 % e il 25% secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente.***

***Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:***

***i) l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;***

***ii) in caso d'investimento in un un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.***

***Nessuna delle condizioni di cui alla lettera c) si applica ad un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero ad un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.***

***d) un investimento che comporta un aumento netto della superficie irrigata che incide su un determinato corpo idrico superficiale o sotterraneo è ammissibile solo se:***

***i) le condizioni del corpo idrico non sono state ritenute non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua, nonché***

***ii) un'analisi ambientale mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi dell'impatto ambientale è effettuata o approvata dall'autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.***

***Le superfici non irrigate, ma nelle quali nel recente passato era attivo un impianto di irrigazione, possono essere considerate superfici irrigate ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata; esse vanno indicate e giustificate nel programma.***

***In deroga al punto i), un investimento che comporta un aumento netto della superficie irrigata continua ad essere ammissibile se:***

***- l'investimento è associato ad un investimento in un impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione se da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5 % e il 25% secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente e***

***- l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento complessivo, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento nell'impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione.***

***Inoltre, a titolo di deroga, la condizione di cui alla lettera d), punto i), non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti anteriormente al 31 ottobre 2013, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:***

***- il bacino in questione è identificato nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico ed è soggetto ai requisiti di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2000/60 /CE;***

***- al 31 ottobre 2013 era in vigore un limite massimo sulle estrazioni totali dal bacino ovvero un livello minimo di flusso prescritto nei corpi idrici interessati dal bacino;***

***- tale limite massimo o livello minimo di flusso prescritto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE; nonché***

***- l'investimento in questione non comporta estrazioni al di là del limite massimo in vigore al 31 ottobre 2013 e non ne deriva una riduzione del livello di flusso dei corpi idrici interessati al di sotto del livello minimo prescritto in vigore al 31 ottobre 2013.***

4. Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ***o eventi catastrofici*** ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.

5. I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.

***5 bis. Il capitale di esercizio accessorio e collegato a un nuovo investimento nel settore agricolo o forestale, che riceve il sostegno del FEASR tramite uno strumento finanziario istituito conformemente all'articolo 32 del regolamento [RDC/2013], può essere considerato una spesa ammissibile. La spesa ammissibile ai sensi del presente paragrafo non può essere superiore al 30% dell'importo totale delle spese ammissibili per l'investimento. La relativa domanda dev'essere debitamente motivata.***

6. ***Per tener conto delle specificità di taluni tipi di investimenti, all***a Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alle condizioni alle quali possono essere considerate spese ammissibili altre spese connesse ai contratti di leasing, al materiale d'occasione ▌***e alla definizione dei tipi di infrastrutture per le energie rinnovabili che possono beneficiare di un sostegno***.

Articolo 47  
Norme sui pagamenti basati sulla superficie

1. Il numero di ettari cui si applicano gli impegni previsti agli articoli 29, 30 e 35 può variare da un anno all'altro se:

a) questa possibilità è prevista nei programmi di sviluppo rurale;

b) l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi, nonché

c) non è compromessa la finalità dell'impegno.

2. Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno ***o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito*** per il restante periodo oppure l'impegno può estinguersi***, senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso****.*

3. Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda ***o parte di essa*** è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa***, senza obbligo di rimborso per l****'****effettiva durata di validità dell****'****impegno stesso.***

4. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore ***e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. HR/2012***.

5. Il paragrafo ***2***, in caso di cessione totale dell'azienda, e il paragrafo 4 si applicano anche agli impegni di cui all'articolo 34.

6. ***Al fine di garantire un'efficiente attuazione delle misure legate alla superficie e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, all***a Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo ***alle condizioni applicabili alla conversione o all'adeguamento degli impegni nell'ambito delle misure di cui agli articoli 29, 30, 34 e 35 e*** alla definizione di altri casi in cui non è richiesto il rimborso dell'aiuto.

Articolo 48  
Clausola di revisione

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 34 e 35 al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. ***Detta clausola contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. DP/xxxx in caso di modifica di quest'ultimo.*** È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 29, ***30, 34*** e 35 la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa ***senza obbligo di rimborso per l****'****effettiva durata di validità dell****'****impegno stesso***.

Articolo 49  
***Selezione degli interventi*** ▌

1. ***Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. [QSC/2012],******l'***autorità di gestione del programma di sviluppo rurale definisce una serie di criteri di selezione degli interventi nel quadro di tutte le misure previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I criteri di selezione sono definiti ***ed applicati*** nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione ***alla dimensione degli interventi***.

2. ***Fatta eccezione per gli interventi di cui agli articoli da 29 a 32, 34, 35 e da 37 a 40, l***e autorità nazionali competenti per la selezione ***degli interventi*** garantiscono che questi ultimi siano selezionati conformemente ai criteri di cui al paragrafo 1 e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata. ▌

***3.*** Se del caso, i beneficiari possono essere selezionati tramite inviti a presentare proposte, applicando criteri di efficienza economica e ambientale.

Articolo 50  
Definizione di zona rurale

Ai fini del presente regolamento, l'autorità di gestione definisce la "zona rurale" a livello di programma. ***Se debitamente giustificato, gli Stati membri possono stabilire tale definizione per una misura o un tipo di intervento.***

Capo III

Assistenza tecnica e reti

Articolo 51  
Finanziamento dell'assistenza tecnica

1. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. HR/2012, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25% della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, le attività menzionate all'articolo 51 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete europea per lo sviluppo rurale di cui all'articolo ***52 e*** della rete PEI di cui all'articolo 53 ▌.

Il FEASR può finanziare anche le azioni di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXXX/XXXX [regolamento qualità] in relazione alle indicazioni e ai simboli dei regimi di qualità dell'Unione.

Tali azioni sono eseguite secondo il disposto dell'***articolo******58 del regolamento (UE, EURATOM) n.******966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[[17]](#footnote-17)*** e di qualsiasi altra disposizione dello stesso regolamento o delle sue disposizioni attuative applicabile a questa forma di esecuzione del bilancio.

▌

3. Fino al 4% dello stanziamento globale di ciascun programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati membri, per le attività di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. [QSC/2012], nonché per finanziare i lavori preparatori in vista della delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali ***o ad altri vincoli specifici*** di cui all'articolo 33▌.

Non sono ammissibili ai sensi del presente paragrafo le spese relative all'organismo di certificazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. HR/2012.

Nel suddetto limite del 4%, un determinato importo è riservato per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 55.

▌

***4 bis. Nel caso di programmi di sviluppo rurale riguardanti sia le regioni meno sviluppate sia altre regioni, il tasso di partecipazione del FEASR per l'assistenza tecnica di cui all'articolo 65, paragrafo 3, può essere determinato tenendo conto del tipo predominante di regioni nel programma, determinato dal loro numero.***

Articolo 52  
Rete europea per lo sviluppo rurale

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale a livello dell'Unione.

2. Il collegamento in rete attraverso la Rete europea per lo sviluppo rurale persegue le seguenti finalità:

a) stimolare la partecipazione ***di*** ***tutti i*** portatori d'interesse***, soprattutto in campo agricolo e forestale e di altri portatori d'interesse in materia di sviluppo rurale,*** all'attuazione di ***tale*** sviluppo▌;

b) migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale;

c) contribuire ad informare il pubblico sui vantaggi della politica di sviluppo rurale;

***d) sostenere la valutazione dei programmi di sviluppo rurale.***

3. La rete svolge le seguenti attività:

a) raccoglie, analizza e diffonde informazioni sulle azioni intraprese nel campo dello sviluppo rurale;

***a bis) presta assistenza sulle procedure di valutazione e sulla raccolta e gestione dei dati;***

b) accoglie, convalida e diffonde a livello unionale le buone pratiche in materia di sviluppo rurale***, compresi i metodi e gli strumenti di valutazione***;

c) costituisce e gestisce gruppi tematici e/o laboratori intesi a favorire gli scambi di esperienze e a supportare l'attuazione, il monitoraggio e l'ulteriore sviluppo della politica di sviluppo rurale;

d) informa sull'evoluzione delle zone rurali dell'Unione e dei paesi terzi;

e) organizza convegni e seminari a livello dell'Unione per le persone impegnate nello sviluppo rurale;

f) supporta le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale ***e sostiene lo scambio con reti di paesi terzi per quanto riguarda azioni ed esperienze in materia di sviluppo rurale***;

g) specificamente per i gruppi di azione locale:

i) crea sinergie con le attività svolte a livello nazionale e/o regionale dalle rispettive reti, con particolare riguardo alle attività di potenziamento delle capacità e agli scambi di esperienze, nonché

ii) collabora con gli organismi preposti alle reti e all'assistenza tecnica in materia di sviluppo locale istituiti dal FESR, dal FSE e dal FEAMP, relativamente alle rispettive attività di sviluppo locale e di cooperazione transnazionale.

4. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, la struttura organizzativa e operativa della Rete europea per lo sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Articolo 53  
Rete PEI

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, una rete PEI con il compito di supportare il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 61. Essa consente il collegamento in rete di gruppi operativi, servizi di consulenza e ricercatori.

***1 bis. La rete PEI ha le seguenti finalità:***

***a) favorire gli scambi di esperienze e di buone pratiche;***

***b) stabilire un dialogo tra gli agricoltori e la comunità della ricerca e favorire la partecipazione di tutti i portatori d'interesse al processo di scambio delle conoscenze.***

2. La rete PEI svolge le seguenti attività:

a) funge da help desk e informa gli interessati sul PEI;

b) ***incoraggia*** la formazione di gruppi operativi ***ed informa riguardo alle opportunità offerte dalle politiche dell'Unione***;

***b bis) favorisce lo sviluppo di iniziative di poli e di progetti pilota e di dimostrazione che possono, tra l'altro, riguardare:***

***i) l'aumento della produttività, redditività economica, sostenibilità, del rendimento e dell'efficienza in termini di risorse nel settore agricolo;***

***ii) l'innovazione a sostegno della bioeconomia;***

***iii) la biodiversità, i servizi ecosistemici, la funzionalità del suolo e la gestione sostenibile delle risorse idriche;***

***iv) prodotti e servizi innovativi per la filiera integrata;***

***v) apertura di nuove opportunità in termini di prodotti e mercati per i produttori primari;***

***vi) qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e una dieta sana;***

***vii) riduzione delle perdite post-raccolto e dei residui alimentari;***

▌

***e) raccoglie*** e diffonde ***informazioni nell'ambito di competenza del PEI, compresi i risultati della ricerca e le nuove tecnologie*** in materia d'innovazione ***e scambio di conoscenze e scambi con paesi terzi*** ***nel settore dell'innovazione***.

3. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, la struttura organizzativa e operativa della rete PEI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

▌

Articolo 55  
Rete rurale nazionale

1. Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale. Fa parte della rete rurale nazionale anche il partenariato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [QSC/2012].

Gli Stati membri con programmi regionali possono presentare per approvazione un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della loro rete rurale nazionale.

2. Il collegamento in rete attraverso la rete rurale nazionale persegue le seguenti finalità:

a) stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse all'attuazione dello sviluppo rurale;

b) migliorare la qualità ***dell'attuazione*** dei programmi di sviluppo rurale;

c) informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica di sviluppo rurale ***e su eventuali possibilità di finanziamento***;

d) promuovere l'innovazione nel settore agricolo***, nella produzione alimentare, nella silvicoltura e nelle zone rurali***.

3. Il sostegno del FEASR di cui all'articolo 51, paragrafo 3, è utilizzato:

a) per le strutture necessarie al funzionamento della rete;

b) per l'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione che contenga almeno i seguenti elementi:

▌

***iii) condivisione e diffusione di risultati del monitoraggio e della valutazione;***

iv) attività ***in rete*** destinate ***ai consulenti e ai servizi di sostegno all'innovazione****;*

v) raccolta di esempi di progetti comprendenti tutte le priorità dei programmi di sviluppo rurale;

▌

vii) ***attività di formazione e*** attività in rete per i gruppi di azione locale e in particolare assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale, promozione della cooperazione tra gruppi di azione locale e ricerca di partner per la misura di cui all'articolo 36;

viii) promozione di ***scambi tematici ed analitici tra portatori d'interesse in materia di sviluppo rurale, condivisione e diffusione dei risultati;***

▌

x) un piano di comunicazione comprendente pubblicità e informazione sul programma di sviluppo rurale di concerto con le autorità di gestione, nonché attività di informazione e comunicazione destinate al grande pubblico;

xi) partecipazione e contributo alle attività della Rete europea per lo sviluppo rurale. ▌

4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento delle reti rurali nazionali ***che definiscono il contenuto dei programmi specifici di cui al paragrafo 1***. ▌Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

▌

TITOLO IV

PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Articolo 61  
Finalità

1. Il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura persegue le seguenti finalità:

a) promuovere l'uso efficiente delle risorse, la ***redditività***, la produttività, la ***competitività***, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica nel settore agricolo ***e forestale***, ***con il passaggio a sistemi di produzione agroecologici******e*** operando in armonia con le risorse naturali essenziali da cui dipendono l'agricoltura e la ***silvicoltura***;

b) contribuire all'approvvigionamento regolare ***e sostenibile*** di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, sia già esistenti, sia nuovi;

c) migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;

d) gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, ***i gestori forestali, le comunità rurali,*** le imprese, ***le ONG*** e i servizi di consulenza, dall'altro.

2. Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura:

a) crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili;

b) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi; nonché

c) informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo.

3. Il FEASR contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 36, i gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 62 e la rete PEI di cui all'articolo 53.

Articolo 62  
Gruppi operativi

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare, ***pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI***.

2. I gruppi operativi PEI adottano il proprio regolamento interno, tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel ***processo decisionale*** ed evitare conflitti di interessi.

***3. Gli Stati membri decidono nell'ambito dei rispettivi programmi l'entità del sostegno ai gruppi operativi.***

Articolo 63   
Funzioni dei gruppi operativi

1. I gruppi operativi PEI elaborano un piano recante i seguenti elementi:

a) descrizione del progetto innovativo che intendono sviluppare, collaudare, adattare o realizzare;

b) descrizione dei risultati attesi e contributo all'obiettivo del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse.

2. Ai fini della realizzazione di progetti innovativi, i gruppi operativi:

a) prendono decisioni sull'elaborazione e l'attuazione di azioni innovative; nonché

b) attuano azioni innovative mediante misure finanziate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.

3. I gruppi operativi divulgano i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI.

1. ***Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).*** [↑](#footnote-ref-1)
2. ***Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari***. [↑](#footnote-ref-2)
3. ***Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).*** [↑](#footnote-ref-3)
4. ***Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio***. [↑](#footnote-ref-4)
5. ***Riferimento da aggiornare: regolamento in fase di adozione.*** [↑](#footnote-ref-5)
6. ***Comunicazione della Commissione – Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari, GU C 341 del 16.12.2010, pag. 5.*** [↑](#footnote-ref-6)
7. ***Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1)***. [↑](#footnote-ref-7)
8. ***Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1).*** [↑](#footnote-ref-8)
9. ***Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, Helsinki (Finlandia), 16-17 giugno 1993, “Risoluzione H1 – Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa”.*** [↑](#footnote-ref-9)
10. ***Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).*** [↑](#footnote-ref-10)
11. ***Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).*** [↑](#footnote-ref-11)
12. ***Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).*** [↑](#footnote-ref-12)
13. ***Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).*** [↑](#footnote-ref-13)
14. ***Il presente articolo può essere modificato ulteriormente per coerenza con il testo finale dell'RDC.*** [↑](#footnote-ref-14)
15. ***Il presente articolo può essere modificato ulteriormente per coerenza con il testo finale dell'RDC.*** [↑](#footnote-ref-15)
16. ***Il presente articolo può essere modificato ulteriormente per coerenza con il testo finale dell'RDC.*** [↑](#footnote-ref-16)
17. ***Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).*** [↑](#footnote-ref-17)